(N. 2251)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

# DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro (PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 1952

Autorizzazione di una maggiore spesa di lire 458.000.000 per corrispondere all'Istituto di emissione, alle Aziende di credito ed agli Uffici postali, i compensi inerenti al collocamento dei buoni del Tesoro ordinari durante gli esercizi finanziari 1948–49 e 1949–50.

Onorevoli Senatori. — Con l'articolo 1 della legge 19 maggio 1950, n. 322, contenente tra l'altro le norme relative al collocamento dei buoni del Tesoro ordinari per gli esercizi finanziari 1948–49 e 1949–50 il Ministro per il tesoro veniva autorizzato a corrispondere, per tali periodi, all'Istituto di emissione, alle Aziende di credito ed agli Uffici postali, per i servizi riflettenti detto collocamento, i seguenti compensi:

a) all'Istituto di emissione ed alle Aziende di credito lo 0,10 per cento sul capitale nominale dei buoni sottoscritti aventi scadenza non inferiore a sei mesi;

b) agli Uffici postali lo 0,025 per cento sul capitale nominale dei buoni sottoscritti, aventi scadenza inferiore a sei mesi e lo 0,10 per cento sul capitale nominale dei titoli della specie, con scadenza non inferiore a sei mesi.

Mentre, però, le somme stanziate in bilancio per la corresponsione dei compensi sopra indicati e previste in lire 650.000.000 su complessive lire 1.150.000.000 (come disposto nel primo provvedimento di variazione dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1949–1950) sono risultate sufficienti per dare corso al pagamento dei compensi spettanti agli Uffici postali (lire 10.147.122 per il 1948–49 e lire 11.783.175 per il 1949–50), non altrettanto si è verificato per quelli spettanti all'Istituto di emissione ed alle Aziende di credito.

Dato, infatti, il continuo aumento verificatosi nella circolazione dei buoni del Tesoro ordinari, i titoli della specie hanno raggiunto una cifra superiore ai 765 miliardi per l'esercizio finanziario 1948–49.

Una lieve contrazione si è riscontrata per il 1949–50, che ha dato 730 miliardi di titoli sottoscritti, in seguito alla avvenuta conversione di una parte dei titoli stessi in buoni novennali 5 per cento con scadenza nel 1959.

In considerazione di quanto sopra esposto si è resa necessaria una maggiore disponibilità in aumento degli stanziamenti, già previsti, di lire 458.000.000 (quattrocentocinquantotto milioni) delle quali lire 265.000.000, come differenza per l'esercizio 1948–49 e lire 193.000.000 per l'esercizio 1949–50.

Si è predisposto pertanto l'unito schema di disegno di legge con il quale si propone di autorizzare l'aumento della suddetta somma di lire 458.000.000 per i compensi agli Uffici postali, all'Istituto di emissione ed alle Aziende di credito in relazione al collocamento di buoni

del Tesoro negli esercizi finanziari 1948–49 e 1949–50. All'onere derivante dall'applicazione del provvedimento verrebbe fatto fronte con parte delle maggiori entrate contenute nel terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1950–1951.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È autorizzato l'aumento per 458.000.000 di lire, della spesa complessiva di 1.150.000.000 di lire prevista dall'articolo 6 della legge 19 maggio 1950, n. 322, per il compenso da corrispondere all'Istituto di emissione, alle Aziende di credito ed agli Uffici postali relativamente al collocamento di buoni del Tesoro ordinari effettuato durante gli esercizi finanziari 1948–49 e 1949–50.

#### Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge viene fatto fronte con parte delle maggiori entrate contenute nel terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1950–51.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.